

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1346</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI, CARENINI, MAZZARRINO, PRANDINI, SBOARINA**

*Presentata il 15 dicembre 1972*

**Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 28 luglio 1967, n. 641, prevede per l'edilizia scolastica (articoli 26 e 28) ipotesi di interventi particolari dello Stato, realizzabili col ricorso all'edilizia di tipo industrializzato regolata dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47, che esclude l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio o sulla contabilità generale dello Stato, prescindendo dal giudizio della commissione di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge n. 47 sopracitata, la revisione dei prezzi di appalto sembrerebbe essere esclusa dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481; dicesi « sembrerebbe » perché l'interpretazione di tale articolo non è né facile né pacifica, dato che la legge n. 1481 non pone un principio revisionale ma modifica la misura della franchigia, portandola dal 10 al 6 per cento, per cui dovrebbe ritenersi che la dicitura dell'articolo 4 (« la presente legge non si applica » ecc.) si riferisca non al principio ma alla misura della revisione.

Ciò non porterebbe a inconvenienti di rilievo, se si verificasse nella realtà ciò che il divieto legislativo di revisione presuppone e cioè la brevità del tempo intercorrente tra offerta e realizzazione.

Senonché all'osservanza della disposizione legislativa in argomento si sollevano, sul piano della applicazione pratica, serie difficoltà, che scaturiscono dal fatto che si presentano talora, per cause di diversa natura, notevoli ostacoli ad una pronta consegna dei lavori alle ditte appaltatrici.

Infatti tra la data di offerta e la data effettiva di inizio dei lavori, intercorre generalmente un lungo periodo di tempo dovuto ai tempi tecnici necessari per l'esame delle offerte da parte della commissione giudicatrice degli appalti concorsi, per la redazione dei contratti, completi dei relativi elaborati, per la consegna dei terreni da parte degli enti obbligati ecc. di modo che, già prima dell'inizio dei lavori possono verificarsi, e generalmente si verificano, le condizioni per l'applicazione della revisione dei prezzi.

In proposito basterà ricordare che le offerte per la partecipazione all'ultimo appalto

concorso furono presentate in data giugno 1968 e che i primi contratti con le ditte aggiudicatarie furono stipulati solo in data luglio 1969, mentre gli ultimi risalgono addirittura al 1970.

Si constata così, in poche parole, che, in concreto, viene meno il presupposto (rapidità di tempi), che aveva indotto il legislatore ad escludere la revisione dei prezzi per le costruzioni in esame.

Ne consegue che il divario che fatalmente si determina tra i prezzi in vigore all'epoca dell'offerta e i prezzi formatisi al momento della stipula del contratto, raggiunge dimensioni tali da spingere le ditte interessate ad insistere per il riconoscimento dei maggiori prezzi presentando domande che, vigendo le norme sopraindicate, pongono l'amministrazione nella alternativa di scegliere tra la reiezione delle domande stesse e la rinuncia alla esecuzione dell'opera.

Le difficoltà di cui sopra potrebbero essere ovviate qualora alle costruzioni di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 47, si potesse applicare l'istituto della revisione dei prezzi cioè un istituto giuridico universalmente adottato e riconosciuto.

D'altronde i motivi che a suo tempo consigliarono l'adozione della incerta disposizione

succitata, nella quale peraltro gli edifici venivano considerati come forniture, non possono più ritenersi validi ed attuali, soprattutto per i programmi sperimentali, in considerazione del fatto che la sperimentazione che il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad attuare, in esecuzione della legge n. 641, deve potersi svolgere, per le sue stesse finalità anche di ricerca tecnologica, al di fuori di ogni vincolo di scadenza e di condizioni che comunque ne limitino l'azione e il contenuto.

Riassumendo: l'esclusione della revisione dei prezzi per le ricordate costruzioni derivava la sua *ratio* da un presupposto logico e giuridico (brevità di tempi tra offerta ed esecuzione) che in realtà si è dimostrato inesistente per la forza stessa delle cose.

Ne deriva che la detta esclusione crea una sperequazione di trattamento ingiustificato.

È quindi necessario porre riparo ad una norma che ha due effetti negativi: da un lato quello di ostacolare le iniziative demandate per legge all'amministrazione, dall'altro quello di produrre una palese ingiustizia.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che le argomentazioni addotte consentano una celere presa in considerazione e approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

La norma di cui al comma precedente ha effetto per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 1969.